Tavolo regionale per la difesa della scuola statale

Corrado Mauceri 03-06-2009

I provvedimenti della Gelmini sono inapplicabili

Come concordato nell'ultima riunione del tavolo regionale, vi faccio avere in allegato il parere pro-veritate che ho redatto sulla base della normativa vigente, ovviamente trattandosi di un pare legale, ho tralasciato ogni considerazione politica in merito;sulla base di detto parere gli organi collegiali non solo possono, ma devono legittimamente riufiutare l'applicazione delle c.d. leggi Gelmini, perchè ancora mancano i regolari atti applicativi.
Con l'occasione vi segnalo che il Consiglio dell' Istituto Comprensivo del Centro Storico ha approvato una deliberazione con cui si disapplicano le leggi Gelmini e si propone, ai sensi dell'art. 10 T.U. n. 297/94 (Leggi sull'istruzione), il mantenimento delle " compresenze".

Ovviamente il tavolo ed il gruppo dei legali siamo impegnati a tutelare in tutte le sedi opportune il rispetto delle prerogative degli OO CC e delle decisioni da tali organi legittimamente assunte.
Ovviamente le iniziative del tavolo richiedono un sostegno non solo da parte del mondo della scuola, ma anche delle forze politiche e delle istituzioni democratiche; a tal fine venerdì scorso a Firenze, in vista delle prossime elezioni samministrative il Comitato " Per la scuola della Repubblica" ha organizzato un confronto sugli impegni che i candidati si assumono per la difesa della scuola statale.
Erano presenti i candidati di Sinistra per la Costituzione , della lista Spini, della lista De Zordo., di Rif. Com. e dei Comunisti fiorentini, non hanno invece ritenuto di partecipare nè Matteo Renzi ,nè i candidati del PD,IDV e di Sinistra per Firenze; purtroppo tali assenze sono ormai divenute costanti.Quali valutazioni dobbiamo fare?.
Il Tavolo regionale continuerà comunque con coerenza ed intransigenza il proprio impegno forte del sostegno di coloro che vogliono una scuola statale qualificata, laica e democratica.

p. il Tavolo Corrado Maceri

CORRADO MAUCERI
Avvocato

PARERE PRO-VERITATE
I provvedimenti del Ministero sono inapplicabili: mancano i presupposti previsti dall'art. 64 DL n. 112/08
L'art. 64 del DL n. 112/08 stabilisce "per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico".
A tutt'oggi:
1) il piano programmatico, dopo l'acquisizione dei pareri del CNPI, della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari (peraltro con molte osservazioni) non è stato adottato; nè può avere alcuna efficacia lo schema preventivamente inviato alle Commissioni parlamentari, alla Conferenza Unificata ed al CNPI per l'acquisizione dei pareri, tanto più che nei pareri erano state formulate diverse osservazioni.
2) Il regolamento che, sulla base del predetto piano programmatico il Governo avrebbe dovuto emanare, a tutt'oggi non è stato

pubblicato e quindi non è efficace.
3) Il DI per la determinazione degli organici che il Ministero di concerto con quello dell'Economia, avrebbe dovuto adottare, dopo avere acquisito il parere delle Commissioni Parlamentari (ex art. 22 L. n.488/01) a tutt'oggi non è stato adottato nè finora sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari.
Allo stato attuale mancano tutti i provvedimenti previsti dall'art. 64 per la sua attuazione.
Tutto ciò premesso, è di tutta evidenza che la CM n. 38/09 con cui il MIUR ha diramato uno schema di DI relativo agli organici non può avere alcuna efficacia; di conseguenza gli OO.CC. delle scuole devono applicare la normativa che attualmente vigente ed efficace e quindi non possono applicare le disposizioni del citato art. 64 DL n. 112/08 che per la loro applicazione richiedono i suindicati provvedimenti che per il momento mancano; né la citata C.M.può avere nei confronti degli Organi Collegiali alcuna efficacia vincolante.
Di conseguenza l'Ufficio Scolastico Regionale deve tenere conto del POF, approvato da ciascuna scuola anteriormente alle nuove disposizioni dell'art. 64 del D.L. 112/08.
Si rimane a disposizione di ogni ulteriore chiarimento e per quant'altro possa essere utile

Firenze, 27 maggio 2009
Avv. Corrado Mauceri